



ASSEMBLEA STRAORDINARIA (MODIFICA STATUTO) A.I.P.A. PISA - ANNO 2023

Rev.0
23/11/2023

Associazione Pazienti Anticoagulati (sede di Pisa)

RIUNIONE in PRESENZA

DATA 23/11/2023

ELENCO DEI PRESENTI ALLA RIUNIONE

NOME e COGNOME	FUNZIONE - RUOLO	Presente	Assente	Delega
Giovanni Pellegrini	PRESIDENTE	X		
Paolo Faggioni	Consigliere (Vice Presidente)	X		
Giovanni Berti	Consigliere	X		
Enrico Bernardini	Consigliere			X
Alipio Grassini	Consigliere	X		
Graziella Sammuri	Consigliere	X		
Monica Casini	Socio (Referente scientifico)	X		
Stefano Sbrana	Socio		X	
Grazia Caruso	Socio			X
Maria Luisa Gremigni	Socio	X		
Elena Lensi	Socio			X
Leonardo Mascolo	Socio		X	
Eda Mazzoli	Socio			X
Giuliana Sbrana	Socio	X		
Laura Del Vivo	Socio			X
Giovanni Arena	Socio			X
Dante Michetti	Socio			X
Mario Della Pia	Socio		X	
Omar Tricinci	Socio	X		
Barbara Ferrini	Socio			X
Massimo Ferrini	Socio			X
Daniela Puccini	Socio	X		
Massimo Giuliani	Socio	X		
Stefano Baicchi	Socio			X
Letizia Pellegrini	Socio			X
Danila Gori	Socio			X
Giorgio Calzolari	Socio		X	



**ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
(MODIFICA STATUTO)
A.I.P.A. PISA - ANNO 2023**

Rev.0
23/11/2023

ORDINE DEL GIORNO:

1	Presentazione modifiche alla Statuto della Associazione ai fini dell'inserimento di AIPA-Pisa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
----------	--

La riunione ha inizio alle ore: 15:30

Il Presidente nomina, con il consenso di tutti i presenti, il Dott. Paolo Faggioni a svolgere le funzioni di segretario e a redigere il presente verbale.

Il Presidente presenta le principali modifiche apportate allo statuto della Associazione ai fini dell'inserimento di AIPA-Pisa nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore):

- Articolo 1: Obiettivi specifici dell'Associazione (invariato)
- Articolo 2: Attività a carattere generale: inserite quelle affini all'associazione (Decreto del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001 – GU n. 129 del 06/06/2001)
- Articolo 3: Ammissione e numero degli associati – inseriti residenza, luogo di nascita e cod. fiscale
- Articolo 4: Diritti e obblighi degli associati – definita la data del rinnovo quota
- Articolo 5: Perdita della qualifica dell'associato – riformulata la modalità di recesso
- Articolo 6: Organi – Ridefinito l'Organo di amministrazione in Consiglio direttivo
- Articolo 7: Assemblea – alcune modifiche sulle modalità di convocazione e sul numero minimo di componenti
- Articolo 8: Consiglio direttivo – inserite le indicazioni generali dettate dal Ministero
- Articolo 9: Presidente (invariato)
- Articoli 10: Organo di controllo (non pertinente)
- Articolo 11: Revisione legale dei conti (non pertinente)
- Articolo 10-12: Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili, risorse economiche (invariati)
- Articolo 13: Bilancio di esercizio - mantenuti alcuni punti
- Articolo 14: Libri e registro – importanti variazioni sull'utilizzo dei libri e registro volontari
- Articolo 15-18: Volontari, lavoratori, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo, rinvio (sostanzialmente invariati)

	ASSEMBLEA STRAORDINARIA (MODIFICA STATUTO) A.I.P.A. PISA - ANNO 2023	Rev.0 23/11/2023
---	--	--

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto al fine di recepire la normativa del Codice del Terzo Settore e per procedere all'iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato (OdV).

Il Presidente viene incaricato di compiere le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dell'imposta di bollo come previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117

PRESENTI: 11	ASSENTI: 4	DELEGHE: 12
	AVENTI DIRITTO DI VOTO: 23 (85%)	
	FAVOREVOLI ALLE MODIFICHE: 23/23 (100%)	CONTRARI ALLE MODIFICHE: 0 (NESSUNO)

La riunione ha termine alle ore 16.30

Il Presidente:
dr. Giovanni Pellegrini



Il Segretario verbalizzante
dr. Paolo Faggioni

AGENZIE DELL'INTERNO
DIREZIONE PROV. LE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

21 DIC. 2023

1361 / serie 3
IL FUNZIONARIO
Roberto PALOMBO



STATUTO A.I.P.A.

(Associazione Italiana Pazienti Anticoagulanti)

Sezione di PISA ODV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – A.I.P.A. Sezione di Pisa ODV", da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di PISA, in Via Paradisa 2 e con durata illimitata.

L'Associazione costituita idealmente quale sezione territoriale dell'A.I.P.A. nazionale – con sede legale in Padova Via Gattamelata n. 64 – cui aderisce nel rispetto ed entro i limiti del Regolamento delle Sezioni della stessa A.I.P.A., è pienamente autonoma e in ogni caso la sua attività non comporta responsabilità di sorta dell'A.I.P.A. nazionale.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

Operare nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche. Allo stato attuale sono tali i pazienti sottoposti alle varie terapie anticoagulanti orali (TAO) e a quelle di più recente introduzione (DOAC). L'Associazione intende divulgare tra i pazienti medesimi e le loro famiglie, la conoscenza dei problemi e delle difficoltà che possono talvolta presentarsi sottoponendosi a tali terapie e fornire agli stessi opportune norme di comportamento e indicazioni sulle precauzioni consigliate da osservare.

L'Associazione, infine, intende informare gli associati sugli aggiornamenti dello stato dell'arte riguardo gli indirizzi terapeutici e operare altresì per il miglioramento dei servizi all'uopo fruibili nelle strutture sanitarie del territorio.

L'associazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

attività di supporto verso i problemi legati all'impatto che la particolare situazione medica e psicologica dei pazienti che effettuano Terapie anticoagulanti hanno sulla realtà di ogni giorno al fine di programmare e realizzare iniziative di vario tipo che abbiano una funzione di sensibilizzazione ed ottenere un miglioramento dell'assistenza.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, anche altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, data nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione), nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione) deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione), chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- In assenza di diverse indicazioni dell'Assemblea i soci dovranno corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno o, al massimo, entro la data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio annuale, la quota associativa annuale, il cui importo verrà proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) procederà ogni anno, entro il mese di gennaio, alla revisione della lista dei soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere

escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo istruisca una pratica di esclusione dell'interessato, ne deve dare immediata comunicazione riservata per iscritto all'interessato stesso, il quale potrà ricorrere all'assemblea che deciderà in via definitiva nella prima riunione utile o entro massimo 60 giorni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

- 1) L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa dei due anni precedenti, accertato in sede di revisione annuale dell'Organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- **l'Assemblea;**
- **Il Consiglio direttivo** (che è l'Organo di amministrazione della associazione);
- **Il Comitato scientifico;**

Ai componenti degli organi associativi, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 14 (quattordici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (di persona o in delega) in prima convocazione; in seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

L'Assemblea viene convocata con almeno 14 (quattordici) giorni di anticipo dal Presidente che presenta ai soci le principali modifiche attuate. L'Assemblea ne delibera l'esecutività immediata.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione sono valide le stesse condizioni stabilite per le modifiche allo Statuto.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di consiglieri, determinato dall'Assemblea, con un minimo di tre e un massimo di cinque componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio. Al termine del proprio mandato ciascun consigliere può essere riconfermato. Nel caso che venga a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, ove comunque rimanga in carica un numero di consiglieri tale da esprimere la maggioranza, i mancanti potranno essere sostituiti tramite convocazione della assemblea. I sostituti verranno a scadere insieme all'intero Consiglio direttivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento del Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi Consiglio direttivo, Presidente....).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

ART. 11
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 13
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio consuntivo, anche nel caso di inattività dell'Associazione, deve esporre la consistenza del patrimonio dell'Associazione all'inizio e al termine dell'esercizio. Il patrimonio netto è costituito dal Fondo associativo accumulato alla data di chiusura e così via. Il bilancio deve indicare gli estremi del conto corrente bancario e la somma ivi depositata e la consistenza del denaro in cassa nonché eventuali beni strumentali, crediti, debiti e accantonamenti.

Il rendiconto deve esporre in termini finanziari le entrate e le uscite dell'anno e in termini economici i proventi derivanti dalle quote d'iscrizione, dalle sovvenzioni e dai contributi comunque acquisiti nonché le spese sostenute. Eventuali donazioni di beni materiali anche di modico valore, purché durevoli, regolarmente acquisite con deliberazione del Consiglio Direttivo, saranno iscritte in un libro inventari e altresì descritte nella relazione accompagnatoria del bilancio dell'anno. Anno per anno se ne diminuirà il valore in relazione all'uso ancora possibile.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- **libro degli associati**, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- **registro dei volontari**, tenuto a cura del Consiglio direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo**, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

